

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITÀ DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.)

RAFFRONTO MODIFICHE

<p>Art.1 (Oggetto del Regolamento)</p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione, liquidazione, contabilizzazione e relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, dell'Imposta Provinciale sulle Formalità di Trascrizione, Iscrizione ed Annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A), istituita con il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 125 del 08/10/1998 con efficacia dall'1/1/1999.</p> <p>2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.</p>	<p>Art.1 (Oggetto del Regolamento)</p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione, liquidazione, contabilizzazione e relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, dell'Imposta Provinciale sulle Formalità di Trascrizione, Iscrizione ed Annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A), istituita con il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 125 del 08/10/1998 con efficacia dall'1/1/1999.</p> <p>2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.</p>
<p>Art.2 (Presupposto dell'imposta)</p> <p>1. L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.</p> <p>2. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.</p>	<p>Art.2 (Presupposto dell'imposta)</p> <p>1. L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.</p> <p>2. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.</p>

Art. 3

(Versamento dell'imposta ed applicazione delle sanzioni)

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Per l'omissione o il ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 da corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e il soggetto in favore del quale è richiesta la formalità.

5. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento. Le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art. 5 del D.M. 514/92 presentate al P.R.A. debbono riportare il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità.

Art. 3

(Versamento dell'imposta ed applicazione delle sanzioni)

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Per l'omissione o il ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 da corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e il soggetto in favore del quale è richiesta la formalità.

5. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento. Le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art. 5 del D.M. 514/92 presentate al P.R.A. debbono riportare il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità.

<p>6. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono non essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'esibizione dell'attestazione di cui all'art. 7 comma 4 del presente regolamento.</p>	<p>6. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono non essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, mediante l'esibizione dell'attestazione di cui all'art. 7 comma 4 del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Misure dell'imposta)</p> <p>1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.</p> <p>2. La Provincia delibera l'aumento delle misure, di cui al comma 1, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancato adeguamento resta confermata, per l'esercizio successivo, la tariffa in vigore.</p> <p>3. Le misure così stabilite si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.</p> <p>4. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto di acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in continuità a quanto previsto dall'art. 2688 Codice Civile. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del C.C. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Misure dell'imposta)</p> <p>1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.</p> <p>2. La Provincia delibera l'aumento delle misure, di cui al comma 1, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; in caso di mancato adeguamento resta confermata, per l'esercizio successivo, la tariffa in vigore.</p> <p>3. Le misure così stabilite si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.</p> <p>4. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto di acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in continuità a quanto previsto dall'art. 2688 Codice Civile. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti del citato articolo del C.C. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.</p>

**Art. 5
(Agevolazioni fiscali)**

1. Si applicano all' I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.

~~2. Sono esentate dal pagamento dell' I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti delle ONLUS medesime.~~

3. Si applica un'agevolazione pari all'80% dell'imposta complessiva alle formalità di iscrizione e trascrizione di autoveicoli e motoveicoli, previsti dalla normativa nazionale, acquistati da soggetti portatori di handicap audiovisivi permanenti rientranti nei casi previsti dalla circolare n. 72 del 30/07/2001 dell'Agenzia delle Entrate.

4. Per le formalità trascritte a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi, poi a favore dell'unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l'imposta è ridotta del 90% per la trascrizione in favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione in favore dell'erede intestatario del veicolo. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento e quindi di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero. Per beneficiare della suddetta agevolazione le formalità relative ai due trasferimenti di

**Art. 5
(Agevolazioni fiscali)**

1. Si applicano all' I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.

2. Sono esentate dal pagamento dell'imposta le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuate dagli enti del Terzo Settore individuati all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, iscritti al registro di cui all'art. 45 del medesimo decreto, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali.

3. Si applica un'agevolazione pari all'80% dell'imposta complessiva alle formalità di iscrizione e trascrizione di autoveicoli e motoveicoli, previsti dalla normativa nazionale, acquistati da soggetti portatori di handicap audiovisivi permanenti rientranti nei casi previsti dalla circolare n. 72 del 30/07/2001 dell'Agenzia delle Entrate. **L'agevolazione è riconosciuta limitatamente ad un solo veicolo per ciascun disabile sensoriale avente diritto, ferma restando la possibilità di usufruire nuovamente della stessa ove il precedente veicolo risulti venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.**

4. Per le formalità trascritte a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi, poi a favore dell'unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l'imposta è ridotta del 90% per la trascrizione in favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione in favore dell'erede intestatario del veicolo. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento e quindi di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero. Per beneficiare della suddetta agevolazione le formalità relative ai due trasferimenti di

proprietà devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e, in ogni caso, contestualmente presentate al P.R.A. unitamente alla documentazione probatoria del diritto all'agevolazione. L'agevolazione non si applica nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento dall'asse ereditario ad un soggetto terzo senza che il singolo erede non ne sia divenuto prima intestatario.

5. Si applica l'esenzione dal pagamento dell'I.P.T. per la correzione di dati anagrafici nei seguenti casi:

1. errata indicazione, a seguito di mero errore materiale, dei dati anagrafici sulla carta di circolazione e/o sul certificato di proprietà, anche nel caso in cui i dati anagrafici siano erroneamente indicati nel titolo allegato alla formalità (scrittura privata autenticata o istanza dell'acquirente in caso di prima iscrizione) purchè l'errore non ingeneri incertezza sull'identità del soggetto beneficiario
2. cambiamento del nome o del cognome in seguito ad apposito decreto prefettizio;
3. rettifica dello stato civile a seguito di decreto emesso dal tribunale;
4. cambiamento del cognome in seguito ad adozione;
5. cambiamento del cognome di cittadini stranieri residenti in Italia in seguito a provvedimenti emessi nei Paesi di origine.

6. Nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, scioglimento di società con continuazione dell'attività in ditta individuale, regolarizzazione della comunione ereditaria nella forma societaria, in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata, l'imposta è applicata nella misura fissa

proprietà devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e, in ogni caso, contestualmente presentate al P.R.A. unitamente alla documentazione probatoria del diritto all'agevolazione. L'agevolazione non si applica nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento dall'asse ereditario ad un soggetto terzo senza che il singolo erede non ne sia divenuto prima intestatario.

5. Si applica l'esenzione dal pagamento dell'I.P.T. per la correzione di dati anagrafici nei seguenti casi:

1. errata indicazione, a seguito di mero errore materiale, dei dati anagrafici sulla carta di circolazione e/o sul certificato di proprietà, anche nel caso in cui i dati anagrafici siano erroneamente indicati nel titolo allegato alla formalità (scrittura privata autenticata o istanza dell'acquirente in caso di prima iscrizione) purchè l'errore non ingeneri incertezza sull'identità del soggetto beneficiario
2. cambiamento del nome o del cognome in seguito ad apposito decreto prefettizio;
3. rettifica dello stato civile a seguito di decreto emesso dal tribunale;
4. cambiamento del cognome in seguito ad adozione;
5. cambiamento del cognome di cittadini stranieri residenti in Italia in seguito a provvedimenti emessi nei Paesi di origine.

6. Nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche, conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, scioglimento di società con continuazione dell'attività in ditta individuale, regolarizzazione della comunione ereditaria nella forma societaria, in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata, l'imposta è applicata nella misura fissa

<p>di cui punto 2 del D.M. n. 435 del 1998, fatte salve le maggiorazioni nelle misure deliberate dalla Provincia.</p> <p>7. Per veicoli e motoveicoli costruiti da almeno trent'anni, al fine di usufruire dell'agevolazione d'imposta prevista dall'art. 63 della Legge n. 342/2000, l'uso non professionale del veicolo deve essere dichiarato con apposita autocertificazione.</p>	<p>di cui punto 2 del D.M. n. 435 del 1998, fatte salve le maggiorazioni nelle misure deliberate dalla Provincia.</p> <p>7. Per veicoli e motoveicoli costruiti da almeno trent'anni, al fine di usufruire dell'agevolazione d'imposta prevista dall'art. 63 della Legge n. 342/2000, l'uso non professionale del veicolo deve essere dichiarato con apposita autocertificazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art.6 (Forme di gestione)</p> <p>1. Il servizio concernente la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art.56 comma 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 modificato dall'art. 1 lettera t), punto 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1999 n.506, può essere gestito: direttamente; secondo le modalità di cui all'art.52 comma 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero con affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del P.R.A.</p>	<p style="text-align: center;">Art.6 (Forme di gestione)</p> <p>1. Il servizio concernente la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art.56 comma 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 modificato dall'art. 1 lettera t), punto 2, del D. Lgs. 30 dicembre 1999 n.506, può essere gestito: direttamente; secondo le modalità di cui all'art.52 comma 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero con affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del P.R.A.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 (Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta)</p> <p>1. In caso di gestione diretta, le attività di cui all'articolo 1 vengono svolte dagli appositi uffici provinciali.</p> <p>2. In caso di gestione affidata al P.R.A. o di gestione nelle forme di cui all'art. 52 comma 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, provvedono alle attività di cui all'articolo 1 i soggetti affidatari.</p> <p>3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al P.R.A. insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta)</p> <p>1. In caso di gestione diretta, le attività di cui all'articolo 1 vengono svolte dagli appositi uffici provinciali.</p> <p>2. In caso di gestione affidata al P.R.A. o di gestione nelle forme di cui all'art. 52 comma 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, provvedono alle attività di cui all'articolo 1 i soggetti affidatari.</p> <p>3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al P.R.A. insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.</p>

<p>4. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. ed il competente responsabile della Provincia.</p>	<p>4. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. ed il competente responsabile della Provincia.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 (Compensi del concessionario)</p> <p>1. In caso di affidamento ai sensi del 2° comma dell'articolo 7, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del comma 7 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, o il compenso diversamente convenuto tra le parti ai sensi dell'art. 56, 4° comma del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 (Compensi del concessionario)</p> <p>1. In caso di affidamento ai sensi del 2° comma dell'articolo 7, compete al concessionario il compenso stabilito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del comma 7 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, o il compenso diversamente convenuto tra le parti ai sensi dell'art. 56, 4° comma del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9 (Ripresentazione di richiesta di formalità)</p> <p>1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 3, si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., ancorché incompetente, purché in tale data l'I.P.T. sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta in vigore nella Provincia in cui è stata effettuata la prima presentazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 (Ripresentazione di richiesta di formalità)</p> <p>1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 3, si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., ancorché incompetente, purché in tale data l'I.P.T. sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta in vigore nella Provincia in cui è stata effettuata la prima presentazione.</p>

**Art. 10
(Rimborsi e recuperi)**

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'I.P.T. deve essere presentata alla Provincia entro il termine di tre anni, decorrenti dalla data di presentazione della formalità, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata.

2. ~~Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dal P.R.A. anteriormente al 1° gennaio 1999 sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'I.P.T. L'addizionale provinciale eventualmente versata è rimborsata dalla Provincia su richiesta dei soggetti interessati (art 56 comma 10, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446) con procedura di cui al comma 1.~~

3. Per i versamenti in eccesso si provvede analogamente ai commi precedenti.

4. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente ovvero ad autorizzare il Concessionario.

5. L'imposta o la maggiore imposta dovuta e l'eventuale sanzione devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 entro il termine di decadenza di ~~tre~~ anni dalla data di esecuzione della formalità.

6. Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori a euro 16,53.

**Art. 10
(Rimborsi e recuperi)**

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'I.P.T. deve essere presentata alla Provincia entro il termine di tre anni, decorrenti dalla data di presentazione della formalità, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata.

2. Per i versamenti in eccesso si provvede analogamente **al comma precedente.**

3. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente ovvero ad autorizzare il Concessionario.

4. L'imposta o la maggiore imposta dovuta e l'eventuale sanzione devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 entro il termine di decadenza di **cinque** anni dalla data di esecuzione della formalità.

5. Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori a euro 16,53.

Art. 11
(Verifiche e controlli)

1. Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T., rispetto alle formalità eseguite nel territorio della Provincia, il concessionario invia alla Provincia il riepilogo mensile e quello annuale con le modalità ed i contenuti indicati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

2. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Art. 11
(Verifiche e controlli)

1. Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T., rispetto alle formalità eseguite nel territorio della Provincia, il concessionario invia alla Provincia il riepilogo mensile e quello annuale con le modalità ed i contenuti indicati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

2. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Art. 12
(Norme finali)

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina, in quanto compatibili.

2. ~~Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 01/01/2007. Da tale data è abrogato il Regolamento dell'I.P.T. approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 125 del 08/10/1998, fatte salve le norme concernenti l'istituzione dell'imposta aventi efficacia dall'1/1/1999.~~

Art. 12
(Norme finali)

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina, in quanto compatibili.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2025.